

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 maggio 2025, n. 242
"SERIANA 2000" Società Cooperativa Sociale di Cesenatico (FC).

Richiesta di verifica di compatibilità avanzata dal Comune di Sava (TA), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio (ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 8 posti letto, presso l'immobile sito nel Comune di Sava (TA) alla Via Padova n. 1 – Via Verona n. 8. Parere favorevole.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 31/03/2025 ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale"*.

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 226 del 28/04/2025 di rinnovo dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"*;

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* e s.m.i. prevede all'art. 2 la *"Comunità alloggio"* quale struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere che accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006 stabilisce il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità (e dell'accreditamento istituzionale) alle strutture sanitarie e socio sanitarie.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 *ter* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione n. 2037/2013 ha stabilito, tra l'altro, che per le richieste di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa si applicano i seguenti principi e criteri:

“

1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*

3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;*

(...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti: (...)" (...)"

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

- all'art. 5, comma 1: "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:

(...)

1.2 *strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale;*

1.2.6 *strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici;*

(...);

- all'art. 7. che: "1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione*

di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”.

Con Pec del 09/08/2023 ad oggetto “Trasmissione prati.ca n. 03144930405- 04072023-0839 - SUAP 8295 - 03144930405 SERIANA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/11820 del 17/08/2023, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Sava (TA) ha inoltrato alla scrivente Sezione la “richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una Comunità alloggio per soggetti con problemi psichiatrici” allegandovi:

“(…)

MDA Pratica

relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività

Fotocopia di un documento di identità del soggetto

planimetria in scala 1:100

documento d'identità del responsabile medico

planimetria generale, firmata dal tecnico compilatore

Progetto della struttura

VISURA CAMERALE ISTANZA

PARAMETRI VALUTAZIONE COMPARATIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

TITOLO DISPONIBILITÀ

AGIBILITÀ

PLANIMETRIA CATASTALE

VISURA SAVA

RELAZIONE TECNICA

Attestazione di pagamento della Tassa (...).”.

Con nota prot. n. 340038 del 04/07/2024 ad oggetto *“Richiesta parere ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla verifica di compatibilità per la realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio per soggetti con problemi psichiatrici (ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) nel Comune di Sava (TA). Invito alla trasmissione dello schema di programmazione aggiornato in relazione al fabbisogno delle strutture di riabilitazione psichiatrica.”* la scrivente Sezione,

*“considerato che: Il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura Comunità Alloggio (0.75 posti letto ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel territorio della ASL TA (dati ISTAT al 01/01/2023 – 556.692 abitanti), è di n. 42 posti letto” e che “nell’arco temporale del bimestre 08/07/2023 - 07/09/2023” (rectius: bimestre 29/07/2023 - 28/09/2023) “è pervenuta la sola richiesta di verifica di compatibilità inoltrata dal Comune di Sava (TA) con la citata Pec del 09/08/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/11820 del 17/08/2023 a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio per soggetti con problemi psichiatrici (ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) nel Comune di Sava (TA) inoltrata dalla Società Cooperativa Sociale “SERIANA 2000” di Cesenatico (FC);” ha invitato il Direttore Generale ASL TA e Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL TA, tra l’altro, ad **“esprimere un parere motivato, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Sava (TA) per n. 1 Comunità Alloggio per soggetti con problemi psichiatrici (ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.), con n. 8 posti letto, in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica nonché all’eventuale programmazione dell’attivazione di strutture pubbliche, in conformità con i principi ed i criteri, sopra richiamati, di cui alla D.G.R. n. 1825/2022.”.***

In riscontro alla prefata nota prot. n. 340038 del 04/07/2024, con Pec del 03/09/2024 il Coordinatore DSM e il Direttore Generale del Dipartimento di Salute Mentale della ASL TA hanno trasmesso la nota ad oggetto *“Rif. Prot. N.0340038/2024 - Richiesta parere ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla verifica di compatibilità per la realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio per soggetti con problemi psichiatrici (ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) nel Comune di Sava (TA). RISCONTRO”*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 435052 del 09/09/2024, con la quale hanno comunicato alla scrivente Sezione, tra l’altro, quanto di seguito riportato:

“In relazione alla verifica di compatibilità formulata per la realizzazione presso il Comune di Sava di n. 1 Comunità Alloggio con n. 8 pp.ll. per soggetti con problemi psichiatrici, si comunica l’effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura, e si esprime parere favorevole, tenuto conto del fabbisogno complessivo regolamentare attuale di n. 42 posti che allo stato attuale non risulta soddisfatto. (...).”

Per tutto quanto sopra riportato,

si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Sava (TA) a seguito dell’istanza presentata dalla “SERIANA 2000” Società Cooperativa Sociale di Cesenatico (FC), di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio (ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) da ubicare nel medesimo Comune di Sava (TA) alla Via Padova n. 1 – Via Verona n. 8, con dotazione di n. 8 posti letto, con la precisazione che:

- la “SERIANA 2000” Società Cooperativa Sociale di Cesenatico (FC), è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio (ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) presentata al Comune di Sava (TA) nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Sava (TA), dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla “SERIANA 2000”

Società Cooperativa Sociale di Cesenatico (FC) alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all' Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Sava (TA) a seguito dell'istanza presentata dalla "SERIANA 2000" Società Cooperativa Sociale di Cesenatico (FC), di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio (ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) da ubicare nel medesimo Comune di Sava (TA) alla Via Via Padova n. 1 – Via Verona n. 8, con dotazione di n. 8 posti letto, con la precisazione che:

- la "SERIANA 2000" Società Cooperativa Sociale di Cesenatico (FC), è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio

(ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) presentata al Comune di Sava (TA) nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;

- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Sava (TA), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla "SERIANA 2000" Società Cooperativa Sociale di Cesenatico (FC) alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7.

Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della "SERIANA 2000" Società Cooperativa Sociale con sede legale in Cesenatico (FC), al Viale G. Cecchini n. 56;
- al Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Sava (TA);
- al Direttore Generale dell'ASL TA;
- al Direttore del DSM ASL TA;
- al Sindaco del Comune di Sava (TA);

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro